Sent. n.254/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Giuseppe Di Benedetto Presidente f.f.

Dott. Giovanni Guida Consigliere

Dott.ssa Paola Lo Giudice Primo Referendario rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79495** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti di:

- **La Griffe Hospitality Group s.r.l.** (c.f. 11303851007), in persona del curatore fallimentare avv. Amedeo Pomponio, con studio in Roma via Cicerone n. 44 (Pec amedeopomponio@ordineavvocatiroma.org), non costituita;

- **Mara Sabbatini** (c.f. SBBMRA55S58H501D), nata a Roma il 18 novembre 1955, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della La Griffe Hospitality Group s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Capograssi presso il cui studio in Roma, Viale Regina

Margherita n. 269, elegge domicilio (Pec: sergiocapograssi@ordineavvocatiroma.org);

con l'intervento del **Comune di Roma Capitale** (c.f. 02438750586), in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maggiore (c.f. MGGNRC70E09H501Z), elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, Via Tempio di Giove n. 21 (pec: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

uditi nella pubblica udienza del 20 marzo 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore dott.ssa Paola Lo Giudice, il Vice Procuratore Generale dott.ssa Maria Teresa D'Urso in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'avv. Barbara Battistella, su delega dell'avv. Enrico Maggiore, per l'interveniente Roma Capitale e l'avv. Daniele Capograssi, su delega dell'avv. Sergio Capograssi, per la sig.ra Mara Sabbatini. Nessuno è comparso per la La Griffe Hospitality Group s.r.l.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione in riassunzione dell'11 novembre 2024, ritualmente notificato alle parti

convenute e depositato nella Segreteria della Sezione il 12 novembre 2024 mediante il sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la La Griffe Hospitality Group s.r.l. e la sig.ra Mara Sabbatini, in proprio e quale legale rappresentante della citata società all'epoca dei fatti, nonché l'avv. Amedeo Pomponio, nella qualità di curatore fallimentare della medesima società per chiederne la condanna al risarcimento a titolo di dolo, in favore del Comune di Roma Capitale, dell'importo di euro 620.046,00, oltre accessori di legge e spese di giudizio, in relazione al mancato riversamento della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno per gli anni 2015 (secondo, terzo e quarto trimestre), 2016 (secondo, terzo e quarto trimestre) e 2017 (primo e secondo trimestre).

2. L'originario atto di citazione scaturiva dalle denunce del direttore del Dipartimento risorse economiche del Comune di Roma Capitale, trasmesse con note del 13 novembre 2018, 18 dicembre 2018 e 1° marzo 2019.

A seguito di istruttoria della Procura regionale, il Comune trasmetteva, tra l'altro, la documentazione riferita alla La Griffe Hospitality Group s.r.l., gestore della struttura ricettiva La Griffe Hotel con

sede in Roma, Via Nazionale 13.

In particolare, su richiesta della Procura, il Comune trasmetteva copia delle comunicazioni telematiche presentate in applicazione dell'art. 5 del regolamento del Comune n. 38/2010 sul contributo di soggiorno per il periodo dal secondo semestre 2015 al secondo semestre 2017, recanti l'indicazione dell'importo del contributo riscosso e da versare, nonché del totale dei pernottamenti, della durata dei soggiorni, del numero degli ospiti non residenti in Roma e di quelli ivi residenti e del numero dei rifiuti di pagamento. Sulla base di tali dati comunicati dal gestore e delle verifiche effettuate sulle proprie banche dati, il Comune attestava l'omesso versamento delle somme di cui la società aveva comunicato la riscossione a titolo di imposta di soggiorno, per l'importo totale di euro 620.046,00. Nello specifico, risultava l'omesso versamento di euro 284.837,00 per l'anno 2015 (104.293,00 per il secondo trimestre, 97.272,00 per il terzo, 83.272,00 per il quarto), di euro 220.038,00 per l'anno 2016 (80.969,00 per il secondo trimestre, 80.619,00 per il terzo e 58.450,00 per il quarto) e di euro 115.171,00 per l'anno 2017 (52.101,00 per il primo trimestre e 63.070,00 per il

secondo).

Per il recupero di tali somme il Comune aveva emesso il sollecito di pagamento n. 12 del 27 settembre 2018 per euro 623.152,65 comprensivo di sanzioni e interessi. Perdurando l'omissione, il Comune aveva emesso l'ingiunzione n. 13 del 13 novembre 2018 per euro 951,082,44, comprensiva di sanzioni e interessi, successivamente riliquidata dall'Ufficio in euro 642.006,01 con nota del 15 luglio 2019, avendo constatato l'errore materiale nell'importo della precedente ingiunzione. In relazione al periodo ingiunto il Comune rilevava un versamento di euro 7.500,00 in data 8 ottobre 2019.

La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile. In particolare, sussistevano il rapporto di servizio in ragione del quale si era verificato il comportamento pregiudizievole, il nesso di causalità tra il comportamento doloso e l'evento lesivo, l'elemento soggettivo del dolo e il danno erariale cagionato al Comune di Roma Capitale con l'omesso riversamento dei contributi di soggiorno per euro 620.046,00, da imputarsi in solido ai soggetti convenuti.

La Procura emetteva quindi l'invito a fornire

deduzioni nei confronti dei predetti soggetti, che non facevano pervenire deduzioni difensive, né chiedevano di essere sentiti personalmente. La Procura adottava quindi l'atto di citazione.

Richiamato l'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23/2011 e le deliberazioni n. 14 del 18 marzo 2016 e n. 32 del 30 marzo 2018 del Comune di Roma Capitale, recanti la normativa di attuazione dell'imposta di soggiorno, nonché la disciplina di cui all'art. 178, r.d. n. 827/1924 e all'art. 93, comma 2, d.lgs. n. 267/2000, la Procura affermava la sussistenza della giurisdizione contabile in base ad un rapporto di servizio funzionale. Sussisteva infatti la qualifica di agente contabile della società che gestiva la struttura ricettiva quale soggetto che, per conto del Comune, incassava l'imposta di soggiorno, con obbligo di riversarla all'Ente locale, nonché della sig.ra Mara Sabbatini quale legale rappresentante della società all'epoca delle gestioni contestate, con la correlata responsabilità in caso di inadempimento dell'obbligo.

Sotto il profilo soggettivo, la Procura riteneva configurabile l'elemento del dolo, atteso l'intenzionale omesso riversamento di denaro pubblico riscosso, di cui l'agente contabile aveva

avuto il maneggio, anche a seguito delle ingiunzioni dell'Ente impositore.

3. Questa Sezione, con sentenza n. 150/2023 depositata il 9 marzo 2023, dichiarava il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario.

4. Avverso tale sentenza la Procura proponeva appello. Il processo era interrotto ai sensi dell'art. 108 c.g.c., essendo intervenuta, con sentenza del Tribunale civile di Roma n. 394/2023 del 28 giugno 2023, la dichiarazione di fallimento della La Griffe Hospitality Group s.r.l.

Il giudizio veniva riassunto dalla Procura mediante notifica del ricorso ex art. 109 c.g.c. in data 22 aprile 2024 al curatore del fallimento, avv. Amedeo Pomponio, nonché alla sig.ra Mara Sabbatini e all'interveniente Roma Capitale. La curatela fallimentare della società non si costituiva.

La Sezione II di appello, con sentenza n. 262/2024, in accoglimento dell'appello proposto, annullava la citata sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Lazio, rimettendo gli atti ai sensi dell'art. 199, comma 1, lett. a) e comma 2, c.g.c. al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado

di appello.

5. La Procura regionale, con l'atto di citazione in riassunzione in epigrafe richiamato, acclarata la giurisdizione del giudice contabile in forza della sentenza della Sezione seconda di appello n. 262/2024, riassumeva il processo, chiedendo la condanna in solido dei soggetti convenuti, a titolo di dolo, al pagamento in favore del Comune di Roma Capitale della somma di euro 620.046,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per i motivi di fatto e di diritto esposti nell'originario atto di citazione.

6. Con memoria del 21 febbraio 2025 si costituiva in giudizio l'interveniente Roma Capitale, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dalla Procura regionale.

Ribadiva la sussistenza della qualifica di agente contabile, con la conseguente responsabilità per l'omesso versamento del denaro ricevuto a titolo di contributo di soggiorno, e dell'elemento soggettivo del dolo.

Con riferimento al periodo di gestione in questione, evidenziava che l'importo dovuto per il mancato riversamento del contributo di soggiorno, iscritto a ruolo con n. 2023/2660, era di euro 612.546,00,

oltre interessi e spese di notifica, per un totale di euro 627.659,90.

7. Con memoria del 26 febbraio 2025 si costituiva in giudizio la sig.ra Mara Sabbatini, chiedendo in via preliminare di disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c., affermando l'intenzione di demandare la questione alla Corte di cassazione con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., con riserva della relativa produzione.

Ribadiva il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice tributario.

Evidenziava la mancata costituzione in giudizio della La Griffe Hospitality Group s.r.l., eccependo di essere il semplice coobbligato e di non poter essere ritenuta responsabile in solido con il debitore principale in assenza di un accertamento definitivo del credito vantato dal Comune.

Affermava che, nell'ambito di un piano di ristrutturazione ex art. 57 codice della crisi, l'esposizione debitoria della società convenuta era stata accollata da altre società, producendo le relative scritture private, sostenendo che, in caso di accertamento del debito in capo alla società convenuta, ogni richiesta di pagamento doveva essere

rivolta alle società accollanti, con conseguente necessità di chiamata in causa del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c.

Nel merito contestava il *quantum debeatur* preteso dal Comune. Infatti, stante l'emissione in data 13 novembre 2018 da parte del Comune di un'ingiunzione di pagamento per euro 920.046,00 e l'attuale indicazione dell'importo preteso in euro 620.046,00, doveva ritenersi sussistente la totale incertezza dell'Amministrazione su tale importo. Contestava dunque la pretesa, in attesa dell'assolvimento in modo definitivo all'onere probatorio da parte della Procura attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c.

8. In data 18 marzo 2025 la sig.ra Sabbatini depositava copia del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell'art. 41 c.p.c., corredato delle PEC di notifica alle parti del presente giudizio.

9. Il 19 marzo 2025 il P.M. depositava una nota con la quale, presa visione del regolamento di giurisdizione depositato dalla difesa della sig.ra Sabbatini e richiamati gli art. 367 c.p.c. e 16 c.g.c. affermava l'infondatezza della questione di giurisdizione, citando giurisprudenza della Corte di cassazione, e concludendo per la prosecuzione del

giudizio di merito e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione in riassunzione, previo rigetto della richiesta di sospensione del giudizio essendo l'istanza manifestamente inammissibile o infondata.

10. All'udienza pubblica del 20 marzo 2025, come da verbale, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale Maria Teresa D'Urso ha affermato l'irregolarità della notifica del regolamento di giurisdizione alla Procura e il difetto di prova del deposito presso la Corte di cassazione, ribadendo la manifesta infondatezza dell'istanza di sospensione. Nel merito ha confermato la richiesta di condanna di cui in citazione.

L'avv. Battistelli ha richiamato le memorie depositate, associandosi alle richieste della Procura.

L'avv. Capograssi ha chiesto un rinvio per la verifica della notifica effettuata, riportandosi nel merito alle deduzioni in atti. Il Pubblico Ministero si è opposto al rinvio della trattazione.

Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia della La Griffe Hospitality Group s.r.l., in persona del curatore fallimentare avv. Amedeo Pomponio, in quanto non costituita nel presente giudizio sebbene regolarmente evocata mediante notifica via PEC, in data 21 novembre 2024, in persona del curatore fallimentare, dell'atto di citazione in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza.

2. La richiesta della difesa della sig.ra Sabbatini di sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c., in considerazione della presentazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 41 c.p.c. deve essere respinta.

Il citato art. 41 c.p.c. prevede che "finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado, ciascuna parte può chiedere alle sezioni unite della Corte di cassazione che risolvano le questioni di giurisdizione di cui all'articolo 37. L'istanza si propone con ricorso a norma degli articoli 364 e seguenti, e produce gli effetti di cui all'articolo 367". Dispone altresì l'art. 367 c.p.c. che, in caso di proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c., il giudice davanti al quale pende la causa

“sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile”.

Ai fini della corretta interpretazione della disciplina in esame è intervenuta la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale il regolamento preventivo di giurisdizione, quale strumento preventivo e facoltativo per l'immediata e definitiva soluzione delle questioni attinenti alla giurisdizione, “non è proponibile dopo che il giudice del merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale”, in quanto la prima parte dall'art. 41 c.p.c. “deve essere letta nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento”, la cui proponibilità deve essere esclusa “ogniqualvolta la risoluzione della questione di giurisdizione possa essere rimessa al giudice processualmente sovraordinato, secondo l'ordinario svolgimento del processo” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 2466/1996, alla cui ampia motivazione si rinvia. Cfr. altresì, *ex multis*, Cass. civ., SS.UU., ord. n. 26296/2008; Cass. civ., SS.UU., sent. n. 10243/2021). In proposito, infatti, assume rilievo la natura non impugnatoria del regolamento preventivo di

giurisdizione, con la conseguente esclusione della possibilità di identificare in esso, se proposto dopo una sentenza del giudice *a quo*, un mezzo idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza già emessa, anche se avente ad oggetto il solo profilo della giurisdizione. Si aggiunga che non risulta in alcun modo regolato il concorso tra regolamento di giurisdizione e impugnazione della eventuale pronuncia già emessa.

Alla luce dei principi così esposti, considerato che nel giudizio in esame sono state emesse la sentenza n. 150/2023 di questa Sezione e la sentenza n. 262/2024 della Sezione II di appello, sia pure aventi ad oggetto il solo profilo della giurisdizione, il regolamento preventivo di giurisdizione deve ritenersi manifestamente inammissibile, potendo la questione, se del caso e nella ricorrenza dei relativi presupposti, formare oggetto di impugnazione dinanzi al giudice superiore.

Da tale qualificazione di manifesta inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione discende il rigetto della richiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 367 c.p.c.

Sulla base di tale conclusione, restano peraltro

assorbite le eccezioni sollevate dalla Procura relativamente ai vizi della notifica del ricorso del regolamento preventivo di giurisdizione, stante l'irrilevanza di un suo eventuale rinnovo ai fini dell'eventuale sospensione del presente giudizio. Non sono dunque ravvisabili i presupposti per disporre il rinvio della trattazione richiesto dalla difesa della sig.ra Sabbatini ai fini della verifica della notifica stessa.

3. Deve essere altresì dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di giurisdizione della Corte dei conti riproposta dalla difesa della sig.ra Sabbatini.

Questo Collegio è infatti vincolato a quanto affermato dalla sentenza della Sezione II centrale di appello n. 262/2024, che ha affermato la sussistenza della giurisdizione contabile.

Il giudizio deve quindi essere definito nel merito.

4. Nel merito, la domanda attorea è fondata e deve essere accolta.

La Procura ha puntualmente definito la condotta omissiva contestata, consistente nel mancato riversamento al Comune di Roma Capitale delle somme riscosse quale soggetto gestore della struttura ricettiva a titolo di imposta di soggiorno dal

secondo semestre 2015 al secondo semestre 2017. Ne deriva la palese violazione degli obblighi che su tale soggetto incombevano in conseguenza del rapporto di servizio funzionale instaurato con il Comune.

Tale omissione è imputabile alla La Griffe Hospitality Group s.r.l. e alla sig.ra Sabbatini, nella sua qualità di amministratore unico della società all'epoca dei fatti contestati.

In proposito non assume alcuna rilevanza la circostanza che, con contratto del 2 settembre 2017 avente effetti giuridici dal 18 settembre 2017, è stato disposto il subaffitto dell'azienda alberghiera tra la società convenuta e altra società, trattandosi di modifica relativa ad un periodo successivo a quello oggetto di contestazione.

Risulta altresì adeguatamente definito e quantificato l'importo dell'imposta di soggiorno riscossa e non versata nel medesimo periodo. La Procura ha infatti richiamato le comunicazioni trasmesse al Comune dalla stessa società, relative all'imposta di soggiorno riscossa e da versare, nonché le attestazioni del Comune relative al mancato versamento di tale imposta nei termini previsti. Al riguardo l'onere probatorio ricadente sulla Procura attrice risulta dunque adeguatamente adempiuto, in quanto i riscontri

documentali allegati consentono di individuare con certezza l'inadempimento dell'obbligo di versamento e il relativo ammontare.

Non possono essere condivise le eccezioni difensive relative ad una asserita incertezza dell'Ente sul *quantum debeatur,* in conseguenza dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento in data 13 novembre 2018 recante per mero errore materiale un diverso e maggiore importo, sebbene notevolmente superiore. La somma dovuta a titolo di imposta di soggiorno per il periodo di interesse, sulla base degli atti e dei riscontri sopra richiamati, è infatti chiaramente individuata in euro 620.046,00. Alcuna incertezza su tale ammontare deriva dunque dall'errata indicazione dell'importo dovuto (con un mero errore materiale ricadente sulla prima cifra, indicata in "9", anziché "6"), correttamente rettificata dall'Ente stesso. Peraltro, va sottolineato che, a fronte dei plurimi atti di accertamento del credito adottati dal Comune, non risulta formulata dalla ricorrente alcuna specifica contestazione né in via amministrativa né in via giudiziale circa una eventuale insussistenza del debito di cui all'atto di citazione.

Alla luce di quanto dedotto dal Comune interveniente in merito ai versamenti *medio tempore* intervenuti,

occorre tuttavia procedere ad una rideterminazione dell'importo del danno oggetto di mancato riversamento. Il Comune ha infatti affermato di avere rilevato un versamento di euro 7.500,00, relativo al periodo in questione, in data 8 ottobre 2019. Tale somma deve essere pertanto decurtata dall'importo totale di euro 620.046,00, con conseguente quantificazione del danno attuale nella somma di euro 612.546,00

La condotta è caratterizzata dall'elemento soggettivo del dolo stante l'inadempimento con una condotta consapevolmente e volontariamente omissiva del chiaro, e pienamente conosciuto o conoscibile, obbligo giuridico di provvedere al riversamento dell'imposta riscossa. Tale caratterizzazione dolosa è altresì confermata dalla persistenza dell'inadempimento, nonostante le richieste di pagamento effettuate dal Comune. Ne discende *ex lege* la responsabilità solidale delle parti convenute.

5. Da ultimo deve essere dichiarata l'infondatezza dell'eccezione difensiva secondo cui, in considerazione di un atto unilaterale di accollo dell'esposizione debitoria della La Griffe Hospitality Group s.r.l. da parte di altra società, come risultante da scritture in data 24-27 dicembre

2017, ogni richiesta di pagamento dovrebbe essere rivolta alle società accollanti, con conseguente necessità di chiamata in giudizio di tali società.

Al riguardo, in disparte ogni valutazione sulla effettività e sulla opponibilità di un tale atto di accollo all'Amministrazione danneggiata, creditrice del debito oggetto del presente giudizio, è sufficiente osservare che la questione, attinente a profili meramente esecutivi dell'eventuale condanna, non ha alcuna rilevanza nel presente giudizio, volto ad affermare la sussistenza della dedotta responsabilità dei soggetti convenuti.

Deve essere respinta anche la richiesta di chiamata del terzo ai sensi dell'art. 106 c.p.c., peraltro inapplicabile al giudizio contabile in considerazione del disposto di cui all'art. 83, comma 1, c.g.c.

6. Conclusivamente, in parziale accoglimento della domanda, la La Griffe Hospitality Group s.r.l. e la sig.ra Mara Sabbatini devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento di euro 612.546,00 (seicentododicimilacinquecentoquarantasei/00), in favore del Comune di Roma Capitale. Su tale somma sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascun omesso versamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre

agli interessi legali, sulla somma così rivalutata, dalla data del deposito fino all'effettivo soddisfo.

7. Le spese legali del Comune di Roma Capitale interveniente rimangono a carico dello stesso, trattandosi di intervento previsto dall'art. 85 c.g.c. a sostegno della posizione della Procura regionale.

8. Alla soccombenza e alla conseguente condanna segue l'obbligo, per i soggetti convenuti, del pagamento in solido delle spese del giudizio, ivi incluse quelle relative al grado di appello, da versare allo Stato e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell'art. 31, comma 5, c.g.c.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79495** del registro di Segreteria, promosso in riassunzione ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa dichiarazione della contumacia della La Griffe Hospitality Group s.r.l., accoglie parzialmente la domanda attrice, e per

l’effetto condanna la La Griffe Hospitality Group s.r.l. e la sig.ra Mara Sabbatini al pagamento in solido tra loro, in favore del Comune di Roma Capitale, della somma di euro 612.546,00 (seicentododicimilacinquecentoquarantasei/00), oltre rivalutazione monetaria dalla data di scadenza di ciascun omesso versamento fino al deposito della presente sentenza e interessi legali dalla data del deposito fino all’effettivo soddisfo.

Condanna altresì la La Griffe Hospitality Group s.r.l. e la sig.ra Mara Sabbatini, in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese del giudizio, anche relative al grado di appello, da liquidare a cura della Segreteria della Sezione con separata nota in calce alla presente sentenza, in applicazione dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nulla per le spese legali dell’interveniente Roma Capitale.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 20 marzo 2025.

L’estensore	Presidente f.f.
Paola Lo Giudice	Giuseppe Di Benedetto
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 19 maggio 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 314,47 (trecentoquattordici/47).

IL DIRIGENTE
Sebastiano Alvise ROTA
F.to digitalmente